

CAMERA ARBITRALE DELLA
PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO

CAPO I

COMPETENZE

ARTICOLO 1

- 1- La Camera Arbitrale presta, a richiesta, la sua opera per promuovere la conciliazione o la risoluzione di controversie in materia di diritti disponibili che le parti, con accordo scritto, contemporaneo o successivo alla costituzione del rapporto controverso, abbiano deciso di compromettere in arbitri.
- 2- Si fa luogo all'arbitrato rituale o irrituale, in conformità alla volontà delle parti, in tutti i casi in cui, pure in difetto di clausola compromissoria o di compromesso; le stesse ne facciano concordemente richiesta alla Camera Arbitrale nonché quando una parte inviti l'altra ad accettarlo ottenendo l'adesione.

CAPO II
DEGLI ARBITRI
ARTICOLO 2

- 1- Possono essere scelti e nominati Arbitri coloro che sono iscritti nell'apposito albo dove sono elencati con indicazione del titolo professionale e dell'Albo di appartenenza.
- 2- La formazione, tenuta e aggiornamento dell'albo è di competenza del Consiglio Direttivo.
- 3- La iscrizione all'albo è deliberata a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, per scrutinio segreto, su domanda dell'interessato accompagnata da attestazione del consiglio

dell'ordine o collegio professionale al quale lo stesso è iscritto circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento.

- 4- L'Albo degli Arbitri è pubblicato mediante affissione nei locali della sede della Camera Arbitrale e tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 3

- 1- Può essere iscritto nell'albo degli Arbitri soltanto chi, facendone espressa richiesta per iscritto, sia noto per doti di probità, imparzialità, capacità ed esperienza.
- 2- Per l'iscrizione si richiede, inoltre:
 - a) L'età di trenta anni compiuti;
 - b) L'iscrizione al relativo albo professionale da almeno sei anni;
 - c) Il versamento una tantum per contributo tenuta Albo di L. 100.000.
3. In deroga al requisito sub b) possono essere iscritti nell'albo docenti universitari nonché magistrati non in attività di servizio.
4. Sussistendo particolari specifiche esigenze il Consiglio Direttivo può nominare quale Arbitro persona di specifica competenza anche se non inclusa nell'Albo.
5. Gli Arbitri sono tenuti al segreto professionale sulle controversie o su quanto vengono a conoscenza per ragioni del loro ufficio. Al medesimo segreto sono tenuti tutti coloro che comunque e a qualsiasi titolo operino nell'ambito della camera Arbitrale.

ARTICOLO 4

1. L'arbitro designato ha l'obbligo di astenersi ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 51 c.p.c.

e per gli stessi motivi può essere ricusato dalle parti.

2. Le istanze di astensione e ricusazione possono essere proposte fino a che non sia iniziata la discussione e sulle stesse provvede il Consiglio Direttivo che, ove accolga l'istanza, provvede a quanto necessario per la sostituzione dell'Arbitro.
3. La proposizione dell'istanza di astensione o ricusazione sospende il giudizio arbitrale fino a che su di esse non si sia pronunciato il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

1. Il Collegio Arbitrale è costituito con provvedimento del Consiglio Direttivo il quale ne nomina il presidente tra gli Arbitri iscritti all'albo di cui all'art. 2 salvo il caso di cui all'art. 3 n. 4. Gli altri componenti del Collegio sono designati, sempre tra gli Arbitri iscritti all'Albo di cui sopra, direttamente dalle parti. Ove una di queste non provvede nel termine di venti giorni successivi alla nomina del primo Arbitro, la designazione verrà effettuata dal Consiglio Direttivo su istanza della parte che ha provveduto a nominare l'Arbitro.
2. Se la parte cui spetta la nomina è costituita da più consorti, ove questi non si accordino sulla scelta, l'indicazione dell'arbitro verrà fatta in loro vece, nominandolo tra quelli proposti dai consorti, dal Presidente della Camera Arbitrale.

ARTICOLO 6

Su concorde istanza delle parti, il Consiglio Direttivo nomina un Arbitro Unico tra gli iscritti all'Albo

cui all'art. 2 salvo quanto previsto all'art. 3 n. 4

ARTICOLO 7

Gli Arbitri devono accettare il mandato per iscritto e non possono rinunciare se non per gravi motivi. La eventuale rinuncia dovrà essere presentata al Presidente della Camera Arbitrale. Alla sostituzione dell'Arbitro provvede la parte interessata ovvero il Consiglio Direttivo quando non vi abbia provveduto la parte interessata nel termine di giorni dieci dalla comunicazione delle dimissioni.

Alla sostituzione del presidente del Collegio provvede il Consiglio Direttivo. La stessa norma si applica nel caso in cui nel corso del procedimento arbitrale vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri comunque designati devono far pervenire le loro accettazioni entro venti giorni dalla designazione. In mancanza l'incarico si intende non accettato.

CAPO III

Del procedimento

ARTICOLO 8

1. Le parti che concordemente intendono sottoporre una controversia al giudizio arbitrale, devono rivolgere istanza sottoscritta alla Segreteria della Camera Arbitrale.

2. L'istanza di arbitrato deve contenere il nome ed il cognome delle parti, il loro domicilio, le ragioni e l'oggetto della domanda e deve essere sottoscritta dalle parti o da loro procuratore munito di speciale delega scritta.

Deve inoltre contenere la designazione per ciascuna delle parti di un Arbitro scelto nell'apposito

Albo nonché la dichiarazione di accettare le norme del presente Regolamento, impegnandosi ad eseguire il lodo del Collegio Arbitrale ed a pagare le spese.

Il contratto contenente la clausola compromissoria o l'atto di compromesso devono essere depositati in originale, contemporaneamente all'istanza di arbitrato.

3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina del Presidente del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico entro giorni venti dal deposito dell'istanza disponendo che a cura della Segreteria ne venga dato avviso alle parti interessate ed agli Arbitri nominati.

ARTICOLO 9

1. Qualora l'istanza di arbitrato in base a compromesso o clausola compromissoria sia proposta da una sola delle parti la nomina degli arbitri, da parte delle stesse, avverrà nelle forme di cui all'art. 810 c.p.c.

Successivamente alla nomina degli Arbitri la parte più diligente dovrà rivolgere istanza al Presidente della Camera Arbitrale perché venga nominato il Presidente del Collegio e, in caso di mancata nomina dell'Arbitro dalla parte cui è stato rivolto l'invito, dell'altro Arbitro necessario a formare il Collegio.

Il Consiglio Direttivo provvede a sensi art. 8 n. 3

2. Nel caso di nomina di Arbitro Unico le parti dovranno rivolgere istanza al Presidente della camera Arbitrale che provvederà nei termini di cui all'art. 8 n. 3.

ARTICOLO 10

1. Il Collegio Arbitrale potrà fissare la propria sede presso gli uffici

della Camera Arbitrale o presso il domicilio di uno degli Arbitri.

2. Il Collegio Arbitrale può, preliminarmente, o in qualsiasi momento lo ritenga opportuno tentare un pacifico componimento tra le parti. Qualora la controversia venga conciliata sarà steso un verbale dell'avvenuta conciliazione che verrà sottoscritto dalle parti ed in tal caso le spese del giudizio arbitrale ed i compensi agli Arbitri, nella misura determinata dagli stessi, saranno a carico solidale delle parti.

3. Il Collegio Arbitrale provvede a regolare e disciplinare il procedimento salvaguardando il diritto di difesa delle parti ed il principio del contraddittorio osservando a pena di nullità le disposizioni di legge aventi carattere imperativo.

4. Di ogni attività istruttoria verrà steso il relativo verbale sottoscritto dagli Arbitri e dagli altri intervenuti.

5. Ogni comunicazione, ove non diversamente previsto da questo regolamento, dovrà essere effettuata a mezzo plico raccomandato con a.r. nel domicilio dichiarato dalle parti.

CAPO IV

Del lodo

ARTICOLO 11

1. Gli Arbitri pronunciano il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'ultimo Arbitro nominato. Depositando, senza indugio, un originale dello stesso presso la Segreteria della Camera Arbitrale, che ne cura la custodia, provvedendo al contemporaneo deposito di altrettanti originali quante sono le parti.

2. La Segreteria provvede a dare comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, con spedizione in plico raccomandato a.r., entro dieci giorni dall'avvenuto deposito.

ARTICOLO 12

Gli arbitri provvedono altresì a depositare nelle forme di cui all'art. 11 la liquidazione delle spese ed onorari dovuti agli stessi in applicazione delle tariffe approvate dall'Assemblea. Nel caso di collegio arbitrale i compensi verranno ripartiti in ragione del 40% al presidente e del 30% ciascuno agli altri arbitri.

La Segreteria provvede a darne comunicazione a ciascuna parte.

CAPO V

Dell'ufficio di Segreteria ARTICOLO 13

1. L'istanza di arbitrato deve essere accompagnata dal deposito di una somma a titolo di contributo alle spese di funzionamento della Camera Arbitrale. Il relativo importo sarà determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario della Camera Arbitrale provvede a:
 - a) rilasciare ricevuta delle somme incamerate;
 - b) ricevere i ricorsi e comunicare senza indugio al Presidente della Camera Arbitrale l'avvenuto deposito delle istanze delle parti per la nomina degli Arbitri;
 - c) curare le comunicazioni e notifiche nei modi e termini previsti dal regolamento;
 - d) curare la conservazione degli atti e documenti dei giudizi arbitrali provvedendo alla registrazione degli stessi in apposito libro protocollo ed alla iscrizione dei

lodi arbitrali in ordine cronologico in apposito registro;

- c) rilasciare copie di atti alle parti che ne facciano richiesta con esclusione dei verbali dei Collegi Arbitrali riuniti in Camera di Consiglio;
- f) dare alle parti le istruzioni in merito alla forma del procedimento arbitrale ed assolvere tutte le attribuzioni demandategli da questo Regolamento.

CAPO VI

Disposizioni finali ARTICOLO 14

Per tutto quanto non espressamente previsto in questo regolamento valgono le norme del vigente codice di procedura civile in materia di arbitrato.

**CAMERA ARBITRALE
DELLA PROVINCIA DI ENNA**

DIRITTI DI SEGRETERIA

- Per controversie di valore fino a £.50.000.000 o di valore indeterminato o indeterminabile	£.200.000
- Per controversie di valore da £.50.000.001 a £.150.000	£.300.000
- Per controversie di valore oltre £.150.000.000	£.400.000

COMPENSI COLLEGIO ARBITRALE

Valore della controversia	Compensi	
	(min.)	(max.)
fino a 50.000.000	3.000.000	7.000.000
da 50.000.001 a 100.000.000	5.000.000	10.000.000
da 100.000.001 a 200.000.000	8.000.000	20.000.000
da 200.000.001 a 500.000.000	18.000.000	40.000.000
da 500.000.001 a 1.000.000.000	35.000.000	80.000.000
da 1.000.000.001 a 5.000.000.000	70.000.000	100.000.000
superiore a 5.000.000.000 quanto previsto al punto che precede oltre l'1% sull'eccedenza;		
valore indeterminato o indeterminabile	3.000.000	10.000.000

COMPENSI ARBITRO UNICO

Valore della controversia	Compensi	
	(min.)	(max.)
fino a 50.000.000	1.000.000	3.000.000
da 50.000.001 a 100.000.000	3.000.000	6.000.000
da 100.000.001 a 200.000.000	5.000.000	12.000.000
da 200.000.001 a 500.000.000	10.000.000	30.000.000
da 500.000.001 a 1.000.000.000	25.000.000	50.000.000
da 1.000.000.001 a 5.000.000.000	40.000.000	80.000.000
superiore a 5.000.000.000 quanto previsto al punto che precede oltre l'1% sull'eccedenza;		
valore indeterminato o indeterminabile	1.000.000	6.000.000